

ProLitteris	Schweizerische Genossenschaft für Urheberrechte an Literatur und Kunst Coopérative suisse pour les droits d'auteur de littérature et d'art Cooperativa svizzera per i diritti d'autore di letteratura e arte
SSA	Société Suisse des Auteurs, société coopérative Schweizerische Autorengesellschaft, Genossenschaft Società svizzera degli autori, cooperativa
SUISA	Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik Coopérative des auteurs et éditeurs de musique Cooperativa degli autori ed editori di musica
SUISSIMAGE	Schweizerische Genossenschaft für Urheberrechte an audiovisuellen Werken Coopérative suisse pour les droits d'auteurs d'œuvres audiovisuelles Cooperativa svizzera per i diritti d'autore di opere audiovisive
SWISSPERFORM	Schweizerische Gesellschaft für Leistungsschutzrechte Société suisse pour les droits voisins Società svizzera per i diritti di protezione affini

Utilizzi nelle scuole

Documento	Tariffa comune 7 (TC 7)
Periodo di validità	01.01.2022 - 31.12.2026
Approvazione	09.12.2021, Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini (CAF) ¹
Pubblicazione	Foglio ufficiale svizzero di commercio
Contatto	ProLitteris, Universitätstrasse 100, casella postale 205, 8024 Zurigo; 043 300 66 15, info@prolitteris.ch
Base legale	Art. 19, 20 e 38, art. 10 e 33 ss., Legge sul diritto d'autore (LDA) ²
Scopo	Remunerazione per le riproduzioni legalmente permesse per scopi didattici e per determinati altri utilizzi specifici

Contenuto

1	Campo di applicazione	2
2	Utilizzi	3
3	Remunerazione per allievo	6
4	Dichiarazione	7
5	Fatturazione	8
6	Periodo di validità	8

¹ Principato del Liechtenstein: Approvazione il 22.12.2021 da parte dell'Ufficio di economia pubblica.

² Per il Principato del Liechtenstein la base giuridica è costituita dagli articoli 22 e 23 della Legge sul diritto d'autore del Liechtenstein (FL-URG). Per gli altri articoli legali menzionati nella tariffa, si applicano gli articoli legali corrispondenti della FL-URG.

1 Campo di applicazione

1.1 Gli utenti³ della presente tariffa sono scuole e altre organizzazioni e persone i cui partecipanti ("**alunni**"), i cui insegnanti ("**insegnanti**") e i cui dipendenti ("**personale scolastico**") sono autorizzati a riprodurre opere a scopo didattico (art. 19 cpv. 1 lett. b LDA) in virtù della Legge sul diritto d'autore (LDA) ("**scuole**").

1.2 Per attività didattica si intende l'attività di un insegnante professionista che eroga servizi di formazione o aggiornamento a uno o più allievi (in particolare per il conseguimento di un titolo di studio). Anche l'insegnamento a distanza è considerato insegnamento.

1.3 Anche i fornitori di servizi che effettuano riproduzioni per conto di una scuola (art. 19 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LDA) sono considerati utenti, nella misura in cui riproducono trasmissioni direttamente da un programma radiofonico o televisivo utilizzandolo come unica fonte, e le rendono successivamente accessibili in una scuola ("**terzi**").⁴ Per quanto esula da questa prestazione di servizio, si applicano le Tariffe comuni 8 e 9. È fatta riserva delle altre tariffe delle società di gestione.

1.4 Sono considerate scuole in particolare:

- a) Le scuole dei cantoni e dei comuni, in particolare:
 - Scuole dell'obbligo (livello primario, incl. l'ambito della pedagogia speciale, incl. livello secondario I, incl. l'ambito della pedagogia speciale, incl. classi con indirizzo didattico specializzato, ad es. scuole speciali, classi introduttive, classi per allievi di lingua straniera).
 - Istruzione post-obbligatoria:
 - Livello secondario II, comprese le scuole di maturità, le scuole medie superiori, le scuole di maturità professionale, le scuole tecniche intermedie, le scuole professionali, le scuole professionali di livello secondario II incl. quelle per il conseguimento di certificati e altre scuole di istruzione generale di livello secondario II.
 - Livello terziario, comprese le università cantonali, le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche, i politecnici, gli istituti universitari di arte, i conservatori di musica, le scuole spec. superiori e altre scuole di formazione professionale superiore.
 - Scuole per la formazione continua, compresa l'educazione degli adulti.
 - Scuole di musica.
- b) Le scuole della Confederazione, in particolare a livello terziario i politecnici federali (ETH Zurigo, EPF Lausanne).
- c) Le scuole private di tutti i livelli.

³ Questo documento si applica a tutti i generi.

⁴ Esempi: Servizi di monitoraggio dei media, servizi di documentazione, servizi di copisteria.

- d) Altre scuole, vale a dire persone o organizzazioni (ad esempio associazioni professionali e settoriali, aziende e istituzioni di ogni tipo) che offrono regolarmente corsi di formazione a persone esterne, in particolare per la formazione continua.

1.5 Non sono invece considerate scuole le persone fisiche o giuridiche che organizzano lezioni di danza, ginnastica o balletto. Per questi utilizzi, si applica la tariffa comune L.

1.6 Oggetto della tariffa sono le opere pubblicate protette ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. a LDA in combinato disposto con il 2° titolo e le prestazioni pubblicate protette ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. b LDA in combinato disposto con il 3° titolo della legge, esclusi i programmi per computer ("**opere**"). Anche le parti di opere sono considerate opere.

1.7 Per questa tariffa ProLitteris rappresenta le altre società di gestione SUISA, SUISSIMAGE, SSA e SWISSPERFORM in qualità di società amministratrice e organismo pagatore comune a proprio nome ("**società di gestione**"). La tariffa e le remunerazioni coprono i diritti d'autore e i diritti di protezione affini.

1.8 Questa tariffa è valida in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.⁵

2 Utilizzi

2.1 **Licenza legale:** in applicazione della licenza legale, l'utilizzo consentito è la riproduzione a scopo personale nell'ambito dell'insegnamento (art. 19 cpv. 1 lett. b LDA) e, nelle scuole secondo la sezione 1.4a, b e c, per informazione interna e documentazione (art. 19 cpv. 1 lett. c LDA)⁶, sempre in combinato disposto con gli art. 20 cpv. 2 e 38 LDA ("**Riproduzioni**").

2.2 Requisiti della licenza legale:

- a) Solo uso interno: è permessa solo la riproduzione di opere da parte della scuola o di terzi per scopi interni. Questo include anche la distribuzione interna delle riproduzioni e la loro accessibilità interna, inclusa la possibilità di download (server, intranet, ecc.). Nessuna distribuzione e messa a disposizione sistematica al di fuori del proprio insegnamento. Nessun utilizzo da parte di persone esterne.
- b) Solo estratti: sono ammesse solo riproduzioni di estratti di copie di opere disponibili in commercio (ad esempio libri, giornali e riviste, supporti sonori e audiovisivi, art. 19 cpv. 3 lett. a LDA).
- c) Scopo specifico: insegnamento o informazione e documentazione interna. L'intrattenimento e altri scopi di utilizzo non sono coperti dalla licenza legale.

⁵ Nel Principato del Liechtenstein, fanno fede le seguenti disposizioni della Legge sul diritto d'autore del Liechtenstein (FL-URG) al posto delle disposizioni della LDA svizzera: art. 22, 23 e 43 FL-URG. Come l'LDA svizzera, la FL-URG disciplina la remunerazione adeguata per le copie cartacee nell'insegnamento e per l'informazione e la documentazione interna (art. 22 cpv. 1 lett. c FL-URG, "usi privilegiati delle opere") in combinato disposto con l'art. 23 FL-URG. Le copie digitali sono invece ammesse solo per scopi didattici (art. 22d FL-URG).

⁶ Le tariffe comuni 8 e 9 (TC 8 e 9) si applicano alla riproduzione per informazione e documentazione interna in altre scuole, e per la riproduzione, la distribuzione interna e la messa a disposizione interna per le rassegne stampa.

2.3 Utilizzi in virtù della licenza legale:

- a) La riproduzione analogica, in particolare la stampa e la fotocopatura, compresa la successiva distribuzione interna e la messa a disposizione di copie di opere ("**copie cartacee**").
Per questo utilizzo va pagata la remunerazione per copie cartacee, di cui al punto 3.
- b) La riproduzione digitale, in particolare la memorizzazione, la scansione e la fotografia, compresa la successiva distribuzione interna e la messa a disposizione di copie di opere ("**copie digitali**").
Per questo utilizzo va pagato il la remunerazione per copie digitali di cui al punto 3.
- c) Memorizzazione su supporti di dati: è consentita in particolare la riproduzione di estratti di copie di opere disponibili in commercio, compresi estratti di trasmissioni radiofoniche e televisive, compresa la successiva distribuzione interna e la messa a disposizione di copie di opere ("**supporti di dati**").
Per questo utilizzo va pagata la remunerazione per supporti di dati e per prestazioni musicali di cui al punto 3.

2.4 **Altri utilizzi:** oltre alla licenza legale, questa tariffa permette:

- a) Emissioni radiotelevisive integrali, riproduzioni da parte di scuole:
La riproduzione e la successiva distribuzione interna e la messa a disposizione di emissioni radiotelevisive integrali registrate direttamente da un programma radiofonico o televisivo come unica fonte, da parte di allievi, insegnanti, personale scolastico, mediateche scolastiche interne o interscolastiche dei cantoni ("**Emissioni integrali**"), in deroga alle regole "solo estratti" e "solo uso interno" di cui al punto 2.2. Sono escluse le riproduzioni di opere intere che non hanno origine da un programma radiofonico o televisivo.
La regola dello "scopo specifico" di cui al punto 2.2 è applicabile.
Per questo utilizzo va pagata la remunerazione per radio e TV di cui al punto 3.
- b) Emissioni radiotelevisive integrali, riproduzioni da parte di terzi:
Prestazioni di terzi per l'utilizzo di emissioni integrali alle condizioni descritte al punto 2.4 a), in deroga alle regole "solo estratti" e "solo uso interno" di cui al punto 2.2. Sono escluse le riproduzioni di opere intere che non hanno origine da un programma radiofonico o televisivo.
La regola dello "scopo specifico" di cui al punto 2.2 è applicabile.
Per questo utilizzo da parte di terzi, la scuola deve pagare la remunerazione per radio e TV di cui al punto 3.⁷

⁷ I punti 2.4 a) e b) costituiscono la continuazione della disposizione del punto 7.4 della precedente TC 7 (2017-2021) senza modifiche, con il seguente tenore:

Emissioni radiotelevisive integrali

Questa tariffa consente inoltre il seguente utilizzo: La riproduzione integrale di emissioni a partire unicamente dalla radio e

c) Arte visiva:

La riproduzione di opere d'arte visiva, in deroga all'art. 19 cpv. 3, lett. b LDA.

Le regole "solo uso interno" e "solo estratti" di cui al punto 2.2 sono applicabili.

Un'opera d'arte visiva (per esempio un dipinto) può essere riprodotta integralmente se è contenuta in un esemplare dell'opera (per esempio un libro).

Questo utilizzo è incluso nella remunerazione per copie cartacee e per copie digitali in conformità con il punto 3.

d) Note musicali:

La riproduzione di registrazioni grafiche di opere musicali, in deroga all'art. 19 cpv. 3 lett. c LDA.

Le regole "solo uso interno" e "solo estratti" di cui al punto 2.2 sono applicabili.

Questo utilizzo è incluso nella remunerazione per copie cartacee e per copie digitali in conformità con il punto 3.

e) Esecuzioni musicali:

L'esecuzione di opere musicali non teatrali⁸ da parte di alunni o insegnanti al di fuori del contesto didattico (in deroga all'art. 19 cpv. 1 lett. b), a condizione che l'evento sia rivolto esclusivamente agli alunni, loro famigliari e insegnanti (ad esempio, recital musicale, discoteca scolastica) e che non sia soggetto a pagamento. L'autorizzazione è limitata a un livello corrispondente all'utilizzo di musica protetta nelle scuole di istruzione generale ("**esecuzioni musicali**").

Questo utilizzo è incluso nella remunerazione supporti dati e esecuzioni musicali di cui al punto 3.

f) Conferenze scolastiche:

La riproduzione, distribuzione e messa a disposizione dei partecipanti di singoli eventi con partecipanti esterni (conferenze), in deroga all'art. 19 cpv. 1 lett. b LDA.

La regola "solo estratti" di cui al punto 2.2 è applicabile.

dalla televisione nonché la messa a disposizione gratuita di queste registrazioni su una piattaforma protetta da password, compresi il richiamo e il download di singole emissioni a partire da una rete telematica interna alla scuola. In tal senso è irrilevante che la piattaforma protetta da password sia gestita dalla scuola stessa oppure da terzi. Base legale di questa normativa sono gli art. 19 cpv. 1 lett. b) LDA, 19 cpv. 2 e 3 LDA, 19 cpv. 3bis LDA, 20 cpv. 2 LDA, 10 cpv. 2 lett. a) e b) LDA, 33 cpv. 2 lett. c) LDA, 36 LDA e 37 LDA.

Se eccezionalmente a utilizzare emissioni radiotelevisive integrali su una piattaforma digitale sono soltanto poche scuole di un cantone, quest'ultimo ha la possibilità di conteggiare unicamente tali scuole, segnalando ogni anno al segretariato della CDPE (Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione) i seguenti dati su di esse: nome e indirizzo dell'istituto, nome di una persona di contatto, numero di allievi dell'istituto per ogni livello scolastico.

Lo stesso vale per i Politecnici federali di Zurigo e Losanna, gestiti dalla Confederazione: essi possono dichiarare a ProLitteris che il rispettivo ateneo non utilizza emissioni radiotelevisive integrali.

La presente autorizzazione non comprende i diritti dei produttori fonografici sulla riproduzione completa o quasi completa di opere musicali integrali che siano disponibili in commercio su supporto audio o audiovisivo.

⁸ Per la musica teatrale (per esempio musical e opere) e le opere drammatiche in generale, non esiste una gestione collettiva completa. L'autorizzazione va richiesta ai titolari dei diritti stessi o alla SSA, a condizione che quest'ultima rappresenti i titolari dei diritti su base contrattuale. Per l'esecuzione di singoli pezzi di un'opera musicale teatrale (ad esempio, singolo brano di un musical, singola aria di un'opera), l'autorizzazione in virtù della presente tariffa si applica nella misura indicata sopra.

Questo utilizzo è incluso nella remunerazione per copie cartacee e per copie digitali di cui al punto 3.

2.5 Tutti gli utilizzi non espressamente disciplinati da questa tariffa richiedono il permesso diretto del titolare dei diritti individuali. Questo vale in particolare per la rappresentazione, la recitazione e esecuzione al di fuori del contesto didattico. Per determinati utilizzi vanno applicate le tariffe delle società di gestione, per esempio le tariffe della SUIA per le esecuzioni di musica non teatrale. Ciò non pregiudica le limitazioni legali all'utilizzo esente da diritti d'autore, vale a dire l'art. 11 cpv. 3 LDA (parodie), l'art. 24 LDA (esemplari d'archivio e copie di sicurezza), l'art. 24a LDA (riproduzioni temporanee), l'art. 24d LDA (utilizzo di opere a fini di ricerca scientifica), l'art. 24e LDA (inventari di fondi), art. 25 LDA (citazioni), art. 26 LDA (cataloghi di musei, di esposizioni e di vendite all'asta), art. 27 LDA (opere ubicate su suolo accessibile al pubblico) e art. 28 LDA (servizi di attualità).

3 Remunerazione per allievo

3.1 Per gli utilizzi previsti al punto 2, senza rassegna stampa, va versata la remunerazione seguente (Totale).⁹

Remunerazione in CHF	Copie cartacee	Copie di- gitali	Radio e TV	Supporti di dati e esecuzioni musicali		Totale	
				Scuole pubbliche	Scuole private	Scuole pubbliche	Scuole private
FORMAZIONE							
Scuole dell'obbligo	1.41	0.52	0.11	1.44	1.08	3.48	3.12
Livello secondario II							
A tempo pieno	4.37	1.84	0.40	3.00	2.25	9.61	8.86
Part-time	0.81	0.34	0.08	0.81	0.61	2.04	1.84
Livello terziario							
Scuole spec. superiori A tempo pieno	7.60	3.60	0.80	6.08	4.56	18.08	16.56
Conservatori di musica A tempo pieno	6.60	4.50	1.00	3.64	2.73	15.74	14.83
Scuole universitarie profes- sionali e Alte scuole pedago- giche A tempo pieno	13.30	6.30	1.40	3.64	2.73	24.64	23.73
Università A tempo pieno	19.00	9.00	2.00	0.94	0.71	30.94	30.71
Scuole spec. superiori Part-time	1.25	0.57	0.13	0.87	0.66	2.82	2.61
Scuole universitarie profes- sionali e Alte scuole pedago- giche Part-time	2.19	1.02	0.23	0.52	0.39	3.96	3.83
Educazione in altre scuole	19.00	9.00	2.00	0.94	0.71	30.94	30.71

⁹ La remunerazione è determinata da un tasso forfettario per alunno secondo il livello di istruzione, per le altre scuole come previsto al punto 1.4 in funzione del numero di partecipanti e delle ore di insegnamento. Il tasso si basa a) su CHF 0.035 per riproduzione, b) su un numero stimato di riproduzioni per allievo, c) sulla proporzione di opere protette riprodotte e d) su un tasso preferenziale del 35% (art. 60 cpv. 3 LDA).

Remunerazione in CHF		Copie cartacee	Copie digitali	Radio e TV	Supporti di dati e esecuzioni musicali		Totale	
					Scuole pubbliche	Scuole private	Scuole pubbliche	Scuole private
FORMAZIONE CONTINUA								
	MAS	4.75	2.25	0.50	0.24	0.20	7.74	7.70
	DAS	2.85	1.35	0.30	0.14	0.11	4.64	4.61
	CAS	1.90	0.90	0.20	0.10	0.07	3.10	3.07
	Altre scuole: ore annue di partecipazione ÷ 1200 ¹⁰	* fattore 4,25	* fattore 1,89		* fattore 0,94	* fattore 0,71		

3.2 Le scuole di musica rientrano nella remunerazione per allievo/studente.

4 Dichiarazione

4.1 Alla prima richiesta, l'utente deve fornire alla società di gestione i dati necessari per il calcolo delle remunerazioni in modo veritiero, completo, in tempo utile e nella forma dovuta.¹¹

4.2 La società di gestione mette a disposizione moduli vincolanti. La società di gestione può richiedere agli utenti di inserire i dati nel portale tramite login.

4.3 Se un utente non ha accesso ad attrezzature adatte a copie cartacee (ad esempio stampante, fotocopiatrice), copie digitali (ad esempio computer, dispositivo mobile) e registrazioni, può confermarlo su un modulo separato con firma legalmente valida entro il termine di registrazione.

4.4 Di regola, per la remunerazione sono determinanti i dati dell'anno precedente.

4.5 In mancanza di una dichiarazione corretta, la società di gestione fissa un termine entro il quale l'utente deve rimediare alla mancanza.

4.6 Se, scaduto il termine, la dichiarazione corretta non è ancora stata inoltrata, la società di gestione stima l'importo della remunerazione e lo notifica all'utente. In assenza di un'obiezione giustificata da parte dell'utente entro 30 giorni dall'invio della notifica, la stima è considerata accettata e vincolante.

4.7 Per la stima della remunerazione dovuta eseguita dalla società di gestione, l'utente è tenuto a pagare un supplemento pari al 10% della remunerazione, ma comunque non inferiore a 100 CHF per ogni remunerazione.

4.8 La società di gestione può dichiarare vincolanti i dati dell'Ufficio federale di statistica.

¹⁰ Per le scuole di formazione continua che non sono classificabili di livello terziario, le remunerazioni annuali sono calcolate in base al numero di ore annuali dei partecipanti.

¹¹ Gli utenti sottostanno all'obbligo di fornire informazioni e le società di gestione all'obbligo di protezione dei segreti commerciali (art. 51 LDA e art. 53 FL-URG).

5 Fatturazione

- 5.1 Una volta completata la procedura di dichiarazione annuale, la società di gestione fattura le remunerazioni dovute.
- 5.2 Le fatture sono pagabili entro 30 giorni.
- 5.3 Le remunerazioni sono al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Nella misura in cui l'imposta sul valore aggiunto deve essere fatturata, essa è dovuta dall'utente in aggiunta all'aliquota fiscale applicabile.
- 5.4 In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, l'utente viene sollecitato e deve pagare una tassa di sollecito di CHF 10.-. In caso di pagamento incompleto, le società di gestione possono addire le vie legali e sono autorizzate a cedere il credito in sospeso a terzi.
- 5.5 Gli utenti che sono stati attivi per almeno 6 mesi in un anno devono pagare la remunerazione per l'anno intero.
- 5.6 La società di gestione può stipulare contratti con gli utenti e le associazioni di utenti per l'attuazione di questa tariffa e fissarne le remunerazioni per diversi anni. La società di gestione può pagare una commissione e/o concedere uno sconto a un'associazione di utenti che riscuote le remunerazioni, fino a un massimo del 15% del compenso.
- 5.7 Con il pagamento della remunerazione, gli utenti ricevono con effetto retroattivo all'inizio dell'anno l'autorizzazione per gli utilizzi disciplinati da questa tariffa (licenza limitata a un anno e non trasferibile), nella misura in cui l'utilizzo non è già consentito dalla legge.
- 5.8 Con il pagamento della remunerazione, le scuole sono liberate dalle rivendicazioni di terzi per l'utilizzo dei diritti, nella misura in cui l'utilizzo non sia comunque consentito dalla legge. Le scuole informano la società di gestione sui crediti esigibili da terzi, rinviando questi ultimi alla società di gestione. In questo caso, le società di gestione e le associazioni di utenti ricercheranno una soluzione consensuale. Le rivendicazioni legittime e commercialmente rilevanti di terzi sono considerate cambiamenti significativi ai sensi del punto 7.2.

6 Periodo di validità

- 6.1 Questa tariffa è valida dal 01.01.2022 al 31.12.2026.
- 6.2 In caso di cambiamenti significativi, la tariffa può essere rivista in anticipo.
- 6.3 Se, dopo la scadenza di questa tariffa e nonostante la presentazione di una domanda di approvazione, non è in vigore una tariffa successiva, il periodo di validità della tariffa sarà esteso fino alla scadenza del periodo di ricorso contro la decisione della Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini, che fissa la nuova Tariffa.